



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Ufficio Bilancio e Gestione Finanziaria

OGGETTO: fornitura apparecchiatura per il nucleo di polizia giudiziaria

C.I.G. Z6E1C46243

Art. 1 – Generalità

Codesta ditta è invitata a presentare offerta, mediante affidamento diretto per mezzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito denominato MEPA), ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2 e 6, art. 58 e art. 63, comma 2, lett. b), punti 2 e 3, del D.L.vo n° 50/2016, per la fornitura di apparecchiatura occorrente al nucleo di polizia giudiziaria del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 2 – Oggetto della gara

Si richiede di formulare offerta indicando il prezzo complessivo, I.V.A. esclusa, (dovrà essere sottoposto a Sistema secondo le modalità previste dall'art. 38 delle Regole per l'Accesso e l'Utilizzo del Mercato Elettronico della P.A.) di apparecchiatura destinata alla scansarizzazione e trasmissione telematica di impronte digitali e cartellino fotosegnalatico (le specifiche tecniche sono allegate alla presente per farne parte integrante)

Si dà atto che i costi per la sicurezza da rischi di interferenze non soggetti a ribasso sono pari a zero.

Per la partecipazione alla presente RdO e la formulazione dell'offerta si farà riferimento a questo Disciplinare di Gara (in formato pdf firmato digitalmente), caricato sul portale MEPA.

Ai sensi degli artt. 31, 101 comma 1 e 102, del D.lvo 50/2016, è individuato quale Responsabile unico del procedimento il Dr. Giovanni ACERBO e il Direttore dell'Esecuzione il Commissario T.P.O. Daniele LIETI

Art. 3 – Condizioni particolari di fornitura

La presente gara si svolge mediante il mercato elettronico Consip secondo la procedura della richiesta di offerta su piattaforma MEPA.

Le condizioni generali di contratto per l'abilitazione al Mercato Elettronico MEPA sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, qualora esse dispongano diversamente.

Le disposizioni che seguono prevarranno in caso di contrasto con le altre disposizioni previste dalle Condizioni Generali di Contratto per l'abilitazione al MEPA e con il contenuto dell'offerta.

Art. 4 – Dichiarazioni integrative e/o sostitutive

L'offerta dovrà essere formulata secondo le specifiche di sistema e con allegata, in firma digitale in formato elettronico, la seguente documentazione:

istanza di partecipazione alla gara, in lingua italiana, redatta utilizzando il modulo allegato alla RdO, debitamente compilata, datata, sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante.

La ditta nella sua istanza dovrà dichiarare:

1. l'integrale accettazione delle condizioni particolari di fornitura allegate dalla stazione appaltante alla presente RdO senza riserva alcuna;
2. l'iscrizione al Registro Unico delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, ai sensi del D.P.R. 7/12/95 n. 581;
3. Il perdurante possesso di tutti i requisiti per la contrattazione con la p.a. di cui all'art. 80 d.l.vo 50/2016;
4. l'esatta denominazione della Ditta, la natura giuridica, la sede legale, l'oggetto dell'attività, il codice fiscale, P. I.V.A., posizione contributiva INPS e l'indirizzo della sede INPS di competenza; posizione e sede INAIL;
5. generalità e codice fiscale di coloro che hanno la rappresentanza legale;
6. generalità e codice fiscale del titolare (in caso di impresa individuale), dei soci (in caso di società in nome collettivo), del socio unico o del socio di maggioranza per le società con meno di 4 soci (o se si tratta di altro tipo di società o consorzio), degli amministratori, dell'eventuale Direttore Tecnico;
7. generalità complete e codice fiscale dei soci accomandatari (soltanto in caso di società in accomandita semplice);
8. generalità e codice fiscale di coloro che hanno ricoperto le cariche di cui ai precedenti punti 5, 6 e 7 nell'anno precedente;
9. di aver tenuto conto dei costi della sicurezza, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del D.L.vo n. 50/2016 che dovranno essere espressamente indicati unitamente all'offerta economica;
10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99;
11. il possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnica di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008, in combinato disposto con l'allegato XVII, comma 1, del medesimo decreto, così come meglio specificato nel modulo dell'offerta, ivi compresa la dichiarazione che tutte le strutture e i locali utilizzati per le attività del presente affidamento risultano in regola con la normativa per la sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro;
12. numero di fax e/o indirizzo di posta certificata;
13. di autorizzare l'invio delle comunicazioni al numero di fax indicato dal destinatario in sede di offerta;
14. il domicilio eletto per le comunicazioni;
15. di autorizzare la Civica Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora il soggetto contro interessato eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e art. 53 del D.L. vo n. 50/2016. In alternativa, con riferimento a quanto sopra indicato, si precisa che qualora il concorrente intenda opporsi alle richieste di accesso di eventuali contro interessati a ragione della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla procedura, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "Contiene dichiarazione ex art. 53, comma 5, lett. a), D.L.vo n. 50/16 " con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi del prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione la ditta deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D.L.vo 10 febbraio 2005, n. 30 e s.m.i. (codice del Proprieta' industriale) ". Le parti dell'offerta e della restante documentazione presentata, per le quali non intervenga esplicita richiesta di sottrazione all'accesso, si intenderanno in ogni caso autorizzate;
16. di non avere sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali del 30 marzo 2015 e del 27 aprile 2015 ovvero di essere in possesso

dell'autorizzazione prevista dal d.m. 14 dicembre 2010 rilasciata dal Ministero dell'economia e finanze;

17. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di una pubblica amministrazione che abbiano esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;

Qualora l'impresa sia stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942, introdotto dall'art. 33, comma 1, lettera h), del D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012, dovrà espressamente dichiarare, a pena di esclusione, tale condizione, ed allegare all'istanza i documenti previsti dal medesimo articolo

Si ricorda che ai sensi del parere n. 35 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture dell'11/3/2009 le dichiarazioni di cui all'art. 80 d.l.vo 50/2016 dovranno essere presentate, oltre dal legale rappresentante della ditta, anche dai singoli interessati utilizzando l'istanza di partecipazione, per le cause di esclusione a carattere personale. (art. 80, co. 1, 2, 5, lett. l d.l.vo 50/2016)

le suddette dichiarazioni potranno essere formulate nel modulo allegato, in ogni caso la C.A. accetterà in alternativa ai sensi del regolamento UE 2016/7 del 05/01/2016 la presentazione del DGUE fatta salva, la dichiarazione del rispetto delle clausole contrattuali, e delle dichiarazioni di cui ai punti 3 e 17 che non risultano inseriti nel medesimo e che sarà fornito, su richiesta, da questa Amministrazione.

La ditta dovrà, inoltre, dichiarare di conoscere e di accettare le condizioni tutte che regolano l'impresa, e particolarmente quelle previste dal presente disciplinare e le seguenti specifiche condizioni:

- a) l'offerta sarà vincolante per il termine di 180 gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa;
- b) l'offerta è impegnativa per la ditta nei limiti indicati al punto a), e lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'adozione dei conseguenti provvedimenti, salvi i poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
- c) qualora, dai controlli effettuati e relativi ai requisiti autocertificati, risultassero false dichiarazioni della ditta, anche successivamente all'affidamento e all'eventuale esecuzione delle prestazioni, l'affidamento medesimo verrà revocato ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, a tutto danno della ditta e salva la richiesta da parte della Civica Amministrazione del risarcimento di ogni danno ulteriore dalla stessa subita; nel caso in cui la fornitura sia già stata effettuata, alla ditta spetterà esclusivamente il rimborso delle spese effettuate e documentate per le prestazioni eseguite su ordine del responsabile del procedimento; resterà salva, in ogni caso, a suo carico, ogni responsabilità civile, penale e amministrativa per le false dichiarazioni effettuate e/o utilizzate;
- d) ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 135/2012 e s.m.i., le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo delle tariffe per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- e) la ditta dichiara di accettare ed osservare il "Patto di integrità" di cui alla Deliberazione Consiglio Comunale del 31/03/2016 n° 2015/07125/005; la ditta dovrà stampare il file pdf

- denominato “patto d’integrità”, compilarlo con i dati di sua spettanza, effettuare la scannarizzazione, firmarlo digitalmente, e inviarlo unitamente all’istanza di partecipazione e all’offerta economica (copia del suddetto patto, parzialmente redatto, è allegato alla presente);
- f) la ditta dichiara di essere esclusivista per la fornitura suddetta.

Art. 5 – Modalità ed ulteriori condizioni per la presentazione delle offerte

L’offerta economica dovrà essere sottoposta a Sistema secondo le modalità previste dall’art. 38 delle Regole per l’Accesso e l’Utilizzo del Mercato Elettronico della P.A. e dalle condizioni stabilite nella presente RdO e sarà soggetta a valutazione di congruità e vantaggiosità da parte della Civica Amministrazione. Si ribadisce che, come indicato al punto 9 dell’art. 4, anche i costi della sicurezza devono essere espressamente indicati nell’offerta economica (se occorre si inserisca nell’istanza di partecipazione, a tal proposito, un allegato con i predetti costi firmato digitalmente dal legale rappresentante).

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come la “Data Chiusura RdO” prevista entro il giorno indicato dal sistema Mepa.

Il sistema non consente di inoltrare offerte oltre il limite di tempo indicato nella “Data di Chiusura RdO”.

Non sarà valutata un’offerta incompleta o condizionata o mancante dei documenti richiesti oppure un’offerta non firmata digitalmente dal legale rappresentante, salvo il soccorso istruttorio per quanto concerne i contenuti dell’istanza.

La validità dell’offerta coincide con la “Data Ultima di Accettazione” imputata nella presente RdO nel MEPA.

Art. 6 – Oneri e penalità a carico della ditta

- a) la fornitura, franco destinatario, dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine fissato dalla Civica Amministrazione;
- b) la Civica Amministrazione procederà al controllo delle prestazioni eseguite per accertare che esse abbiano le caratteristiche ed i requisiti convenuti; la verifica di conformità verrà completata dal Responsabile Unico del Procedimento nel termine di gg. 60 dall’ultimazione delle prestazioni o dal completamento del singolo intervento, copia del verbale di conformità verrà rilasciata alla ditta interessata a cura del Responsabile Unico del Procedimento, su richiesta del Direttore dell’Esecuzione del contratto; in caso di affidamento, la ditta affidataria, a proprie spese e cure, dovrà provvedere a regolarizzare le prestazioni risultate non conformi a quanto richiesto dalla Civica Amministrazione ed indicato in offerta; ciò entro il termine all’uopo fissato dall’Amministrazione stessa e comunque non oltre il 30° giorno dalla comunicazione dell’irregolarità; resterà fermo, peraltro, il diritto dell’Amministrazione di far valere l’assoluto inadempimento per carenza di interesse all’effettuazione successiva della fornitura rispetto alla data concordata;
- c) per inosservanza del termine di effettuazione della fornitura, potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio della Civica Amministrazione, una penalità tra lo 0,05% e l’0,1% del prezzo delle prestazioni non effettuate per ogni giorno di ritardo; detta penalità sarà applicata in via amministrativa e detratta in sede di pagamento della fornitura;
- d) per violazioni di piccola entità, per le quali non sia prevista una specifica penalità, potrà essere applicata una penalità calcolata sul valore complessivo netto della fornitura non inferiore al 2 per mille e non superiore al 2%, da determinarsi univocamente da parte della Civica Amministrazione. L’importo della penale che dovesse eventualmente applicarsi sarà trattenuto in sede di pagamento della fornitura;
- e) nel caso in cui la ditta affidataria rifiutasse di effettuare la prestazione o trascurasse l’adempimento delle presenti condizioni, l’Amministrazione potrà di pieno diritto, senza

formalità di sorta, risolvere il contratto a maggiori spese della ditta stessa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 7 – Pagamenti

La fattura relativa alla fornitura effettuata e regolarmente controllata ed accettata dovrà essere intestata al Comando di Polizia Municipale – Ufficio Bilancio e Gestione Finanziaria, Via Bologna 74 – 10152 Torino – P. IVA 00514490010 e inviata in forma elettronica di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55/2013 unitamente a copia del verbale di conformità precedentemente rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento, su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del contratto. Le fatture dovranno essere trasmesse tramite il sistema di interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate e saranno ammesse al pagamento nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione, ovvero dalla data del certificato di conformità positivo se successiva. L'I.V.A. verrà pagata all'Erario direttamente dalla Civica Amministrazione. Il suddetto termine rimane sospeso nel periodo dal 10 dicembre al 31 dicembre di ciascun anno, per le esigenze connesse con la chiusura dell'esercizio. In assenza del certificato di verifica conformità la fattura non potrà essere liquidata e rimarrà sospesa fino all'avvenuta regolarizzazione della prestazione. Il suddetto termine risulterà interrotto nel caso di fatturazione non conforme alla fornitura effettuata che verrà respinta dalla Civica Amministrazione per la regolarizzazione. La mancanza dei presupposti di regolarità contributiva e di rispetto della normativa sul lavoro, nonché delle disposizioni di cui al D.M. n. 40/2008, sospendono la decorrenza del suddetto termine. In ogni caso, la liquidazione avverrà a seguito dell'esito positivo sulla correttezza contributiva.

La fattura dovrà essere indirizzata esclusivamente all'Ufficio individuato in sede di ordinativo con l'annotazione "scissione dei pagamenti" e con l'indicazione del codice IPA G94EEU, del CIG e del numero della determinazione d'impegno; inoltre il campo totale fattura dovrà essere obbligatoriamente e correttamente valorizzato; si precisa che la mancanza di tali elementi, ovvero altre irregolarità essenziali nella fattura determineranno la non accettazione della fattura elettronica. La Civica Amministrazione declina ogni responsabilità in caso di scorretto ricevimento dovuto ad errato recapito o ad una errata intestazione della fattura. In tal caso, il termine di cui sopra decorrerà dalla data di ricevimento da parte del competente ufficio.

La ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, rispettando quanto indicato nell'All. 1 all'istanza di partecipazione, impegnandosi ad inserire nei relativi sub-contratti le clausole di cui all'All. 2 all'istanza di partecipazione. Copie dei sub-contratti dovranno obbligatoriamente essere inviati alla stazione appaltante per il relativo controllo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 8 – Termine di consegna

La fornitura dovrà essere effettuata nel più breve termine possibile e comunque entro il termine fissato dalla Civica Amministrazione.

IL Responsabile del Procedimento
Dott. Giovanni ACERBO

**PATTO DI INTEGRITA' DELLE IMPRESE
CONCORRENTI ED APPALTATRICI DEGLI APPALTI COMUNALI**

Relativo alla procedura di gara procedura per la fornitura di apparecchiatura per la scannerizzazione e trasmissione telematica di impronte digitali e cartellino fotosegnalatico

Il presente Patto interessa tutte le imprese che concorrono alle gare d'appalto ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore o che richiedano l'iscrizione all'Albo Fornitori ed è richiamato nei bandi di gara e negli inviti.

Il presente Patto, già sottoscritto dal Responsabile del procedimento, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto.

La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto sarà oggetto di regolarizzazione con le modalità indicate all'art. 83 Dlgs 50/2006

Il Comune di Torino

e

l'impresa _____ (di seguito
operatore economico),

CF/P.IVA _____

sede legale: _____ rappresentata da

_____ in qualità di _____

VISTO

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- il Codice di Comportamento della Città di Torino, approvato con deliberazione della Giunta Comunale Mecc. N. 2013 07699 del 31 dicembre 2013;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2015 – 2017, approvato con deliberazione della Giunta Comunale Mecc. N. 392 del 3 febbraio 2015;
- il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno e l'A.N.A.C. sottoscritto in data 15 luglio 2014: *"Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito collaborativi tra A.N.A.C.- PREFETTURE-UTG ed ENTI LOCALI per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa"*

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale della gara in oggetto e regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento al presente appalto; esso stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra le parti di rispettare espressamente l'impegno anti-corruzione di

non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente, sia indirettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

2. Dovere di correttezza

1. L'operatore economico agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti del Comune di Torino e degli altri concorrenti.
2. Il personale della Città di Torino, in qualsivoglia modo coinvolto nella procedura di gara, si astiene dal tenere comportamenti, o dall'intraprendere azioni che procurino vantaggi illegittimi ai partecipanti, o che violino il *Codice di Comportamento della Città di Torino* e sono consapevoli del presente Patto di Integrità, nonché delle sanzioni previste in caso di sua violazione.

3. Concorrenza

1. L'operatore economico si astiene da comportamenti anticoncorrenziali rispettando le norme per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella vigente legislazione nazionale e comunitaria.
2. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:
 - la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto;
 - tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;
 - un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;
 - offerta o la concessione di vantaggi ad altri operatori economici affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta.

4. Collegamenti

1. L'operatore economico non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.

5. Rapporti con gli uffici comunali

1. Nel partecipare alla presente gara d'appalto, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con il presente appalto comunale, relativamente anche alla successiva esecuzione, l'operatore economico si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune di Torino.
2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore. In caso di violazione di tale prescrizione, il dipendente comunale provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.
3. Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale.

6. Trasparenza

Il Comune di Torino si impegna a comunicare i dati più rilevanti riguardanti la gara, così come previsto ai sensi di legge.

7. Dovere di segnalazione

1. L'operatore economico segnala alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.

2. L'operatore economico si impegna a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte dei dipendenti della Città o da parte di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.

3. Le segnalazioni di cui sopra potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, oltre che al Responsabile Unico del Procedimento.

4. Le segnalazioni sopra effettuate non esimono l'operatore economico, qualora il fatto costituisca reato, a sporgere denuncia alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria.

5. L'operatore economico si impegna a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

6. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

7. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319 ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

8. Nei casi di cui ai commi precedenti 6) e 7) l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 della Legge 114/2014.

8. Divieto ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.lgs 165/2001

L'operatore economico dichiara di non aver concluso, successivamente al 28 novembre 2012, contratti di lavoro subordinato o di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della Città che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti del medesimo.

9. Obblighi relativi ai subappaltatori

1. L'operatore economico si impegna ad acquisire preventiva autorizzazione da parte della Stazione Appaltante per tutti i subappalti/subaffidamenti. In conformità alla deliberazione G.C. 28 gennaio 2003 mecc. n. 2003-0530/003, i.e., non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara (anche su lotti diversi).

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi del presente Codice si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da parte dei subcontraenti. Per tale motivo sarà inserita apposita clausola nei contratti in ordine al rispetto del Patto di Integrità e Codice di Comportamento, pena la mancata autorizzazione del subappalto.

10. Violazioni del Patto di Integrità

1. Nel caso di violazione delle norme riportate nel Patto di Integrità da parte dell'Operatore Economico, sia in veste di concorrente, sia di aggiudicatario, potranno essere applicate, fatte salve specifiche e ulteriori previsioni di legge, anche in via cumulativa, le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento;

- revoca dell'aggiudicazione/risoluzione del contratto;
- incameramento della cauzione provvisoria di validità dell'offerta (art 93 Dlgs 50/2016) e della cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto (art 103 Dlgs 50/2016)
- esclusione dal partecipare alle gare indette dal Comune di Torino per tre anni;
- nei casi previsti all'art. 7 commi 6 e 7: risoluzione di diritto del contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., fatta salva la procedura prevista al comma 8 del medesimo articolo e all'art. 32 Legge 114/2014);
- cancellazione dall'Albo Fornitori dell'Ente (per i fornitori) per tre anni;
- segnalazione all'ANAC per le finalità previste ai sensi dell'art. 80 Dlgs 50/2016 e s.m.i. e alle competenti Autorità
- responsabilità per danno arrecato al Comune di Torino nella misura del 5% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un maggiore danno;
- responsabilità per danno arrecato agli altri operatori economici concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto, sempre impregiudicata la prova predetta.

2. Nel caso di violazione del divieto previsto all'art. 8 del presente Codice i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli. L'operatore economico che ha concluso contratti o conferito gli incarichi non può contrattare con la Città per i successivi tre anni e ha l'obbligo di restituzione di eventuali compensi percepiti in esecuzione dell'accertamento illegittimo, fatte salve l'applicazione delle ulteriori sanzioni sopra elencate.

3. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Torino.

11. Impegno all'osservanza del Patto di Integrità e durata

1. Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico si impegna al rispetto del presente Patto di Integrità.
2. In ogni contratto sottoscritto fra la Città e l'Appaltatore deve comunque essere attestata, da parte di quest'ultimo, la conoscenza e l'impegno a rispettare le norme del presente atto.
3. Il Presente Patto di Integrità e le sanzioni ad esso correlate resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni singola procedura di affidamento.

Data

Per il Comune di Torino

Il RUP _____

Per la Società (firma del Legale Rappresentante e timbro dell'Operatore economico)
